REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA
E POLITICHE PER LA MONTAGNA

Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico
ed elettromagnetico

tel + 39 040 377 1111
fax + 39 040 377 4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 3242

STINQ - UD/AIA/18-1

D.Lgs. 59/2005. Rettifica del decreto n. 3231/2010 di rilascio della modifica sostanziale dell'impianto (discarica) autorizzato con i decreti n. 551/2008, n. 1110/2008 e n. 1795/2008.
Società GESTECO S.P.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione, da parte della Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, d'ora in poi denominata Società, della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1110 del 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 551/2008 ed è stata modifica l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico

ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008, con il quale è stata accettatala la garanzia finanziaria per la somma di € 3.524.470,00, prestata dalla Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, frazione Grions del Torre, con polizza fidejussoria n. 995000651 del 29 agosto 2008, valida fino al 21 aprile 2013, più 2 anni decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.a. con sede legale in Milano, via Leopardi, 15, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 3231 del 20 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto (discarica), autorizzato con i decreti del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 e n. 1110 del 4 luglio 2008, e con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008;

Rilevato che nelle premesse del decreto n. 3231/2010, al paragrafo dove viene menzionata la nota dell'Acquedotto Poiana S.p.a. prot. n. 4505/33 del 22 settembre 2010, di comunicazione della rinuncia, per mancanza di competenza, a partecipare alla Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica sostanziale all'impianto, viene citata per mero errore materiale altra Società in luogo della Gesteco S.p.a.;

Constatato che la corretta dicitura del paragrafo sopra specificato è la seguente:

"Vista la nota prot. 4505/33 del 22 settembre 2010, con la quale l'Acquedotto Poiana S.p.a. ha comunicato che non parteciperà alla Conferenza di servizi convocata per il giorno 30 settembre 2010, in quanto la zona nella quale è insediata la Società Gesteco S.p.a. è sprovvista di rete fognaria e che l'Acquedotto stesso, gestendo la rete fognaria e gli impianti di depurazione del Comune di Cividale del Friuli, non ha competenza riguardo l'emissione di autorizzazioni allo scarico fuori dalle reti fognarie;"

Rilevato inoltre che nell'elenco dei codici CER che la Società Gesteco S.p.a. è autorizzata a smaltire, contenuto al punto 2, dell'allegato A, al decreto n. 551/2008, come sostituito dall'articolo 2 del decreto n. 3231/2010, la denominazione del codice CER 12 01 17 è stata erroneamente indicata come "materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 10 01 16";

Constatato che la corretta denominazione del codice CER 12 01 17 è la seguente:

"materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica del decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna n. 3231 del 20 dicembre 2010;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo Unico – Il punto 2, dell'Allegato A, al decreto n. 551/2008, come sostituito dall'articolo 2 del decreto n. 3231/2010, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

2) E' autorizzato lo smaltimento dei seguenti codici CER:

01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 04 08	*scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 09	*scarti di sabbia e argilla*
01 04 10	*polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
01 05	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
06	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**
06 03 16	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*
06 05	**fanghi dal trattamento in loco degli effluenti**
06 05 03	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*
07	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*
07 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*
07 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
07 06	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
07 07	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*
08	**RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici**
08 01 12	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*

08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 02	**rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di aui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri Ieggere di carbone
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, divese da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi dal quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
10 01 24	*sabbie dei reattori a letto fluidizzato*
10 01 25	rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	**rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio**
10 02 01	*rifiuti dal trattamento delle scorie*
10 02 02	*scorie non trattate*
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di ci alla voce 10 02 11*
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	***rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio***
10 03 24	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 030 23*
10 03 26	*fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*
10 03 28	*rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27*
10 03 30	*rifiuti prodotti dal trattamento delle scorie saline e scori nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29*
10 05	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 06	**rifiuti della metallurgia termica del rame**
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*
10 08	**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**
10 08 04	*polveri e particolato*
10 08 09	altre scorie
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 0817*
10 09	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*
10 10	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 03	*scarti di materiali in fibra a base di vetro*
10 11 05	*polveri e particolato*
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*

10 11 12	*rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*
10 11 16	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15*
10 11 18	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17*
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 12 03	*polveri e particolato*
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
10 12 08	*scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*
10 12 10	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09*
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	***rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali***
10 13 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 13 07	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*
10 13 13	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12i*
10 13 14	*rifiuti e fanghi di cemento*
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01	**rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
11 02	**rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*
12	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01	*limatura e trucioli di materiali ferrosi*
12 01 02	*polveri e particolato di materiali ferrosi*
12 01 03	*limatura e trucioli di materiali non ferrosi*
12 01 04	*polveri e particolato di materiali non ferrosi*
12 01 05	*limatura e trucioli di materiali plastici*
12 01 13	*rifiuti di saldatura*
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
12 01 17	*materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce **12 01 16***
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01	**imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**
16 03	**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 08	**catalizzatori esauriti**
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11	**scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*

17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 01	***cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche***
17 01 01	*cemento*
17 01 02	*mattoni*
17 01 03	*mattonelle e ceramiche*
17 01 07	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
17 03	**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
17 05 06	*fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui àlla voce 1705 07*
17 08	***materiali da costruzione a base di gesso***
17 08 02	*materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
17 09	***altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione***
17 09 04	*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DEL L'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 01	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
19 02	**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 03	**rifiuti stabilizzati/solidificati**
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
19 04	**rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
19 09	**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione Leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 11	**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*

19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti**
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13	**rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

Trieste, 21 DIC. 2010

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

tel + 39 040 377 1111
fax + 39 040 377 4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 3231

STINQ - UD/AIA/18-1

D.Lgs. 59/2005. Modifica sostanziale dell'impianto (discarica) autorizzato con i decreti n. 551/2008, n. 1110/2008 e n. 1795/2008.
Società GESTECO S.P.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla lettera b), del comma 30, dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione, da parte della Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grions del Torre, d'ora in poi denominata Società, della discarica sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1110 del 4 luglio 2008, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 551/2008 ed è stata modifica l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008, con il quale è stata accettatala la garanzia finanziaria per la somma di € 3.524.470,00, prestata dalla Società Gesteco S.p.a. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grions del Torre, con polizza fidejussoria n. 995000651 del 29 agosto 2008, valida fino al 21 aprile 2013, più 2 anni decorrenti dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.a. con sede legale in Milano, via Leopardi, 15, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica sita in Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Vista la domanda del 28 giugno 2010, con la quale la Società GESTECO S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, la modifica sostanziale dell'impianto (discarica) autorizzato con i decreti n. 551/2008, n. 1110/2008 e n. 1795/2008;

Preso Atto che la modifica sostanziale richiesta si riferisce all'inserimento di nuove tipologie di rifiuto, nell'elenco dei codici CER che la Società è autorizzata a smaltire, contenuto al punto 2, dell'allegato A, al decreto n. 551/2008;

Considerato che in allegato alla citata istanza del 28 giugno 2008, la Società ha inviato la dichiarazione del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-43194-UD/AIA/18-1 del 8 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda

presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-43196-UD/AIA/18-1 del 8 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Cividale del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'Acquedotto poiana S.p.a., la documentazione relativa alla domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 15 luglio 2010, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. 4505/33 del 22 settembre 2010, con la quale l'Acquedotto Poiana S.p.a. comunica che non parteciperà alla Conferenza di servizi convocata per il giorno 30 settembre 2010, in quanto la zona nella quale è insediata la Società Anoxidall S.r.l. è sprovvista di rete fognaria e che l'Acquedotto stesso, gestendo la rete fognaria e gli impianti di depurazione del Comune di Cividale del Friuli, non ha competenza riguardo l'emissione di autorizzazioni allo scarico fuori dalle reti fognarie;

Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 30 settembre 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione ricorda che, con la nota di data 28 giugno 2010, il legale rappresentante della Gesteco S.p.A. gestore dell'impianto, ha chiesto l'inserimento di ulteriori tipologie di rifiuti oltre a quelli già autorizzati per lo smaltimento nell'impianto in argomento, i cui codici CER sono riportati nella tabella di cui al punto 2, dell'Allegato A, al decreto n. 551 del 21 aprile 2008;

- il rappresentante della Regione mette in evidenza che i codici CER dei rifiuti per i quali viene chiesta l'estensione dell'autorizzazione, sono i seguenti:

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**	
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**	Si tratta di rifiuti aventi le stesse caratteristiche chimico fisiche di quelli già autorizzati; infatti ghiaia, pietrisco, sabbia argilla e polveri possono essere presenti anche nei rifiuti identificati con il CER 01 04 13
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dai processi termici del tutto simili, oppure dagli stessi processi produttivi.
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	
10 02	**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dai processi termici del tutto simili, oppure dagli stessi processi produttivi.
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10 02 02	scorie non trattate	
10 03	**rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**	
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	

10 08	**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**	Si tratta di rifiuti aventi uno stato fisico diverso da quelli già autorizzati. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
10 08 04	polveri e particolato	

10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla lavorazione del vetro, e la composizione chimico fisica è del tutto simile.
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10 11 05	polveri e articolato	
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 1011 15	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 1011 17	

10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla lavorazione della ceramica, la composizione chimico fisica è del tutto simile, con una possibile variazione dello stato fisico. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e particolato	
10 12 08	scarti di ceramica , mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
10 13	**rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti da lavorazioni analoghe, la composizione chimico fisica è del tutto simile, con una possibile variazione dello stato fisico. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 1307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	
12	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**	
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**	Sono già autorizzati rifiuti derivanti dalla stessa lavorazione, la composizione chimico fisica è del tutto simile, con una possibile variazione dello stato fisico. I materiali polverulenti sono comunque ammissibili in discarica se insaccati, conformemente ai criteri di gestione già autorizzati.
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 13	rifiuti di saldatura	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**	
17 01	**cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**	Si tratta di rifiuti potenzialmente ammissibili in discarica per inerti. Spesso, a causa dei limiti imposti dai criteri di ammissibilità, è richiesto lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**	La composizione chimico fisica è del tutto simile ai CER già autorizzati. Con una possibile variazione dello stato fisico.
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	

17 08	**materiali da costruzione a base di gesso**	Si tratta di rifiuti potenzialmente ammissibili in discarica per inerti. Spesso, a causa dei limiti imposti dai criteri di ammissibilità, è richiesto lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
17 09	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

- il rappresentante della Regione fa presente che, con il decreto n. 1415 del 21 giugno 2010, il Direttore della direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha stabilito che il progetto riguardante l'inserimento di nuovi codici CER nell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cividale del Friuli (UD) località Mus – presentato dalla Gesteco S.p.A. di Povoletto – non è da assoggettare alle procedure di VIA di cui alla legge regionale 43/90 e s.m.i. e al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

- la Conferenza di servizi prende atto che la Società ha pubblicato l'avviso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005 sul quotidiano "Il Gazzettino" il giorno 15/07/2010 e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro il termine previsto;

- il rappresentante dell'ARPA esprime parere favorevole alla modifica richiesta dalla Società e prescrive che:

1) devono confermarsi ed estendersi ai codici aggiunti tutte le prescrizioni e disposizioni individuate dall'AIA - decreto n. 551 del 21 aprile 2008 – articolo 9 e Piano di Sorveglianza e Controllo, avendo specifica attenzione nella gestione dei rifiuti pulverulenti;

2) anche per i rifiuti di cui ai codici aggiunti, vanno effettuate le verifiche relative alla loro ammissibilità, come previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 e dall'AIA;

- la Conferenza di servizi mette in evidenza, a titolo riepilogativo, che:

1) in definitiva la Tabella di cui al punto 2, dell'Allegato A, al decreto n. 551 del 21 aprile 2008, debitamente aggiornata con i codici CER dei rifiuti aggiunti, risulta essere la seguente:

01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 04 08	*scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 09	*scarti di sabbia e argilla*
01 04 10	*polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
01 05	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
06	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**
06 03 16	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*
06 05	**fanghi dal trattamento in loco degli effluenti**
06 05 03	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*
07	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*
07 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*

07 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
07 06	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
07 07	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*
08	**RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici**
08 01 12	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 02	**rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di aui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, divese da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi dal quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
10 01 24	*sabbie dei reattori a letto fluidizzato*
10 01 25	rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	**rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio**
10 02 01	*rifiuti dal trattamento delle scorie*
10 02 02	*scorie non trattate*
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di ci alla voce 10 02 11*
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	***rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio***
10 03 24	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 030 23*
10 03 26	*fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*
10 03 28	*rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27*
10 03 30	*rifiuti prodotti dal trattamento delle scorie saline e scori nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29*
10 05	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 06	**rifiuti della metallurgia termica del rame**
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*
10 08	**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**
10 08 04	*polveri e particolato*
10 08 09	altre scorie
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 0817*
10 09	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*

10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*
10 10	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 03	*scarti di materiali in fibra a base di vetro*
10 11 05	*polveri e particolato*
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*
10 11 12	*rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*
10 11 16	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15*
10 11 18	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17*
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 12 03	*polveri e particolato*
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
10 12 08	*scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*
10 12 10	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09*
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	***rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali***
10 13 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 13 07	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*
10 13 13	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12i*
10 13 14	*rifiuti e fanghi di cemento*
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01	**rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
11 02	**rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*
12	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01	*limatura e trucioli di materiali ferrosi*
12 01 02	*polveri e particolato di materiali ferrosi*
12 01 03	*limatura e trucioli di materiali non ferrosi*
12 01 04	*polveri e particolato di materiali non ferrosi*
12 01 05	*limatura e trucioli di materiali plastici*
12 01 13	*rifiuti di saldatura*
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
12 01 17	*materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 10 01 16*
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01	**imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**
16 03	**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 08	**catalizzatori esauriti**
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 11	**scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 01	***cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche***
17 01 01	*cemento*
17 01 02	*mattoni*
17 01 03	*mattonelle e ceramiche*
17 01 07	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
17 03	**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
17 05 06	*fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07*
17 08	***materiali da costruzione a base di gesso***
17 08 02	*materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
17 09	***altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione***
17 09 04	*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DEL L'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 01	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
19 02	**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 03	**rifiuti stabilizzati/solidificati**
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
19 04	**rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
19 09	**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione Leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 11	**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*

19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti**
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13	**rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

2) la Tabella n. 7 - "Controllo dei rifiuti in ingresso", riportata nell'Allegato B, Piano di monitoraggio e controllo, del decreto n. 551 del 21 aprile 2008, debitamente integrata con i nuovi codici rifiuto, risulta essere la seguente:

Tab. 7 – *Controllo rifiuti in ingresso*

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
01 04 08	Visivo e strumentale in conformità al DM 3 agosto 2005 e secondo sistema di qualità	Ad ogni ingresso	Sistema informatico
01 04 09			
01 04 10			
010413			
010504			
010507			
010508			
060316			
060503			
070112			
070212			
070312			
070612			
070712			
080112			
080114			
080118			
080201			
080315			
100101			
100102			
100115			
100117			
100119			
100121			
100125			
100126			
10 02 01			
10 02 02			
100208			
100212			
100214			
100215			
10 03 24			
10 03 26			
10 03 28			
10 03 30			
100501			
100509			
100601			
100610			
10 08 04			

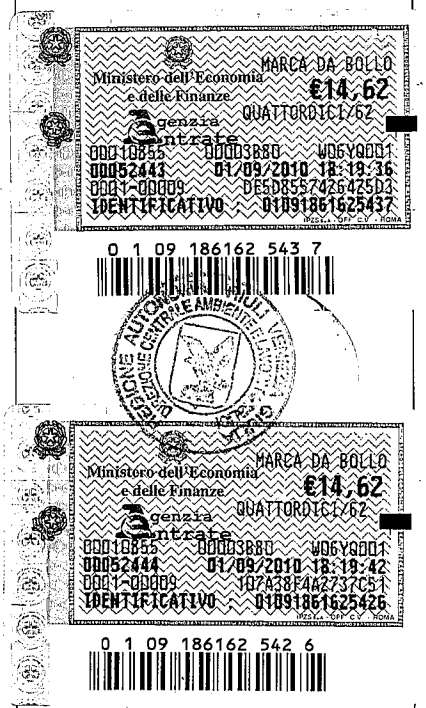

100809			
100818			
100903			
100906			
100908			
100912			
101003			
101006			
101008			
101012			
10 11 03			
10 11 05			
101110			
10 11 12			
10 11 16			
10 11 18			
101120			
10 12 01			
10 12 03			
101205			
10 12 08			
10 12 10			
10 13 01			
10 13 07			
10 13 13			
10 13 14			
101213			
110110			
110206			
12 01 01			
12 01 02			
12 01 03			
12 01 04			
12 01 05			
12 01 13			
120115			
12 01 17			
120121			
150105			
150106			
160304			
160803			
161102			
161104			
161106			
17 01 01			
17 01 02			
17 01 03			
17 01 07			
170302			
170504			
17 05 06			
170508			
17 08 02			
17 09 04			
190112			
190114			
190118			
190203			
190206			
190305			
190307			
190401			

190802			
190814			
190901			
190902			
190903			
190904			
190905			
190906			
191002			
191004			
191106			
191204			
191209			
191212			
191302			
191304			
191306			

- il rappresentante della regione concorda con quanto proposto da ARPA ed esprime parere favorevole, con le prescrizioni indicate da ARPA stessa, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente alla modifica richiesta;

- la Conferenza di servizi acquisisce la nota prot. n. 78501/DD4 del 27 settembre 2010 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", relativa alla proposta di classificazione della discarica quale industria insalubre di prima classe, con prescrizioni;

- il rappresentante del Comune di Cividale del Friuli consegna la Deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 27 settembre 2010, nella quale viene espressa la contrarietà del Comune alla proposta della Gesteco S.p.A. di ampliare le tipologie di rifiuti da conferire presso la discarica sita in Comune di Cividale del Friuli, Località Mus, motivata dal fatto che ampliamenti e/o varianti ai progetti di discariche rientranti all'interno delle aree individuate dal piano di ripristino ambientale "Firmano pulita" anno 2000, fatto riguardo agli obiettivi di recupero e riqualificazione ambientale, vengono ritenuti incompatibili, nello spirito e nella norma, al Piano stesso;

- la Conferenza di servizi, tenuto conto del dissenso espresso dal Comune, rimette la decisione alla Giunta regionale, come previsto all'articolo 22 quater, comma 3, della legge regionale 7/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera n. 2456 del 2 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale, tenuto conto che l'incremento delle tipologie dei rifiuti conferibili nella discarica richiesto dalla Società, non interferisce con la realizzazione del progetto di recupero relativo al programma "Firmano pulita 2000", in quanto non viola le prescrizioni connesse alle modalità di attuazione del citato progetto di recupero, consistenti nell'obbligo di effettuare solo movimenti di terra e di effettuare ritombamenti utilizzando unicamente materiali diversi dai rifiuti, ha:

- adottato, in esito alla Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di modifica dell'impianto, consistente nell'ampliamento delle tipologie di rifiuti smaltibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Cividale Del Friuli (UD), località Mus, ed autorizzata con il decreto n. 551 del 21 aprile 2008, con il conseguente inserimento di nuovi codici CER nell'elenco di cui all'Allegato A, del decreto stesso, la determinazione conclusiva favorevole alla modifica richiesta, come riportata nel Verbale della Conferenza di servizi sottoscritto nella seduta del 30 settembre 2010;

- demandato, al responsabile del procedimento di AIA, l'assunzione del provvedimento finale, conformemente alla citata determinazione;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto (discarica), autorizzato con i decreti del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008 e n. 1110 del 4 luglio 2008, e con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1795 del 24 settembre 2008.

Art. 2 – Il punto 2, dell'Allegato A, al decreto n. 551/2008, viene sostituito dal seguente:

2) E' autorizzato lo smaltimento dei seguenti codici CER:

01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 04 08	*scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 09	*scarti di sabbia e argilla*
01 04 10	*polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
01 05	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*
06	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**
06 03 16	ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*
06 05	**fanghi dal trattamento in loco degli effluenti**
06 05 03	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*
07	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*
07 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 12	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*
07 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*

07 06	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
07 07	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*
08	**RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici**
08 01 12	pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 02	**rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di aui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, divese da quelle di cui alla voce 10 01 16*
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi dal quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
10 01 24	*sabbie dei reattori a letto fluidizzato*
10 01 25	rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	**rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio**
10 02 01	*rifiuti dal trattamento delle scorie*
10 02 02	*scorie non trattate*
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di ci alla voce 10 02 11*
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	***rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio***
10 03 24	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 030 23*
10 03 26	*fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*
10 03 28	*rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27*
10 03 30	*rifiuti prodotti dal trattamento delle scorie saline e scori nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29*
10 05	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 06	**rifiuti della metallurgia termica del rame**
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*
10 08	**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**
10 08 04	*polveri e particolato*
10 08 09	altre scorie
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 0817*
10 09	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 03	scorie di fusione

10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*
10 10	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 03	*scarti di materiali in fibra a base di vetro*
10 11 05	*polveri e particolato*
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*
10 11 12	*rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*
10 11 16	*rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15*
10 11 18	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17*
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 12 03	*polveri e particolato*
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
10 12 08	*scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*
10 12 10	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09*
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	***rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali***
10 13 01	*scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*
10 13 07	*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*
10 13 13	*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12i*
10 13 14	*rifiuti e fanghi di cemento*
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01	**rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
11 02	**rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*
12	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01	*limatura e trucioli di materiali ferrosi*
12 01 02	*polveri e particolato di materiali ferrosi*
12 01 03	*limatura e trucioli di materiali non ferrosi*
12 01 04	*polveri e particolato di materiali non ferrosi*
12 01 05	*limatura e trucioli di materiali plastici*
12 01 13	*rifiuti di saldatura*
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
12 01 17	*materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 10 01 16*
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01	**imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti

16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**
16 03	**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
16 08	**catalizzatori esauriti**
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11	**scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 01	***cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche***
17 01 01	*cemento*
17 01 02	*mattoni*
17 01 03	*mattonelle e ceramiche*
17 01 07	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
17 03	**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
17 05 06	*fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07*
17 08	***materiali da costruzione a base di gesso***
17 08 02	*materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
17 09	***altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione***
17 09 04	*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DEL L'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 01	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
19 02	**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 03	**rifiuti stabilizzati/solidificati**
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
19 04	**rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08	**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
19 09	**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione Leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 11	**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*
19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti**
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
19 13	**rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

Art. 3 - All'Allegato B, "PIANO DI MITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3.1 "PARAMETRI DA MONITORARE", La Tabella 7 – *Controllo rifiuti in ingresso*, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 7 – *Controllo rifiuti in ingresso*

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
01 04 08	Visivo e strumentale in conformità al DM 3 agosto 2005 e secondo sistema di qualità	Ad ogni ingresso	Sistema informatico
01 04 09			
01 04 10			
010413			
010504			
010507			
010508			
060316			
060503			
070112			
070212			
070312			
070612			
070712			
080112			
080114			
080118			
080201			
080315			
100101			
100102			
100115			
100117			
100119			
100121			
100125			
100126			
10 02 01			
10 02 02			
100208			
100212			
100214			

100215			
10 03 24			
10 03 26			
10 03 28			
10 03 30			
100501			
100509			
100601			
100610			
10 08 04			
100809			
100818			
100903			
100906			
100908			
100912			
101003			
101006			
101008			
101012			
10 11 03			
10 11 05			
101110			
10 11 12			
10 11 16			
10 11 18			
101120			
10 12 01			
10 12 03			
101205			
10 12 08			
10 12 10			
10 13 01			
10 13 07			
10 13 13			
10 13 14			
101213			
110110			
110206			
12 01 01			
12 01 02			
12 01 03			
12 01 04			
12 01 05			
12 01 13			
120115			
12 01 17			
120121			
150105			
150106			
160304			
160803			
161102			
161104			
161106			
17 01 01			
17 01 02			
17 01 03			
17 01 07			
170302			
170504			
17 05 06			
170508			

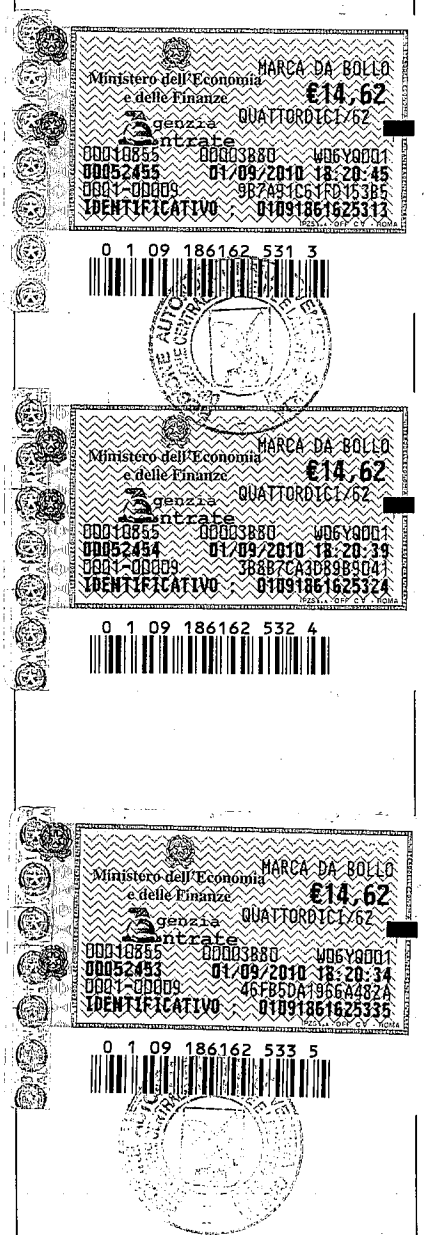

17 08 02			
17 09 04			
190112			
190114			
190118			
190203			
190206			
190305			
190307			
190401			
190802			
190814			
190901			
190902			
190903			
190904			
190905			
190906			
191002			
191004			
191106			
191204			
191209			
191212			
191302			
191304			
191306			

Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti n. 551 del 21 aprile 2008, n. 1110 del 4 luglio 200 e n. 1795 del 24 settembre 2008.

Trieste,

20 DIC. 2010

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2